



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

- U.O. staff del Sindaco e del Segretario Comunale -

ORDINANZA N° 46 DEL 21/04/2020

OGGETTO:PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 07/04/2020 - REVOCA CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALI E ULTERIORI OBBLIGHI.

IL SINDACO

RICHIAMATA la nostra precedente Ordinanza n. 44 - U.O. staff del Sindaco e del Segretario Comunale - del 07/04/2020 ad oggetto: "*PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REVOCA ORDINANZE NN. 97-98 E 99 DEL 03/04/2020 - RIEPILOGO DIVIETI E LIMITAZIONI - ADOZIONE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO*"

VISTI i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo e quelli emessi dalla Regione Liguria, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

CONSIDERATO che sono in corso studi, verifiche e riunioni, coordinate sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che da quello della Giunta della Regione Liguria, per la redazione di linee di indirizzo al fine della predisposizione dei piani nazionali e territoriali per le successive fasi da attuare nella gestione dell'emergenza per l'infezione in atto, le cui proposte saranno rese note quanto prima;

VALUTATA la condizione epidemiologica in generale e sul territorio comunale che attesta l'efficacia delle misure adottate;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione attuale e del comportamento tenuto dai cittadini a seguito dell'emissione degli atti, dell'introduzione di divieti e delle limitazioni;

CONSTATATO che il Presidente della Giunta della Regione Liguria con ordinanza n. 18 del 06/04/2020, ad oggetto: "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", ha stabilito che nel territorio regionale l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali nelle giornate di domenica e festive del 13 e 25 aprile 2020 è fissato entro le ore 15,00;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, stante le condizioni di eccezionalità ed urgenza di tutela della salute pubblica consentano comunque di modificare ed integrare le disposizioni già assunte;

EVIDENZIATO che nella ns. richiamata Ordinanza n. 44-2020 (Staff) era stato tra l'altro disposto quanto segue:

- ✓ la chiusura nell'intera giornata di domenica 12, lunedì 13 e sabato 25 aprile 2020 di tutti i punti vendita degli esercizi commerciali (salvo le attività di consegna della ristorazione a domicilio, farmacie, edicole e rivendite di gas), per i quali sarebbe stata consentita l'apertura dai provvedimenti statali.
- ✓ che tutte le persone, ogniqualvolta si rechino fuori dall'abitazione portandosi in spazi chiusi - pubblici e privati aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: supermercati, negozi, banche, uff. postale, servizi comunali ecc....) oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea, taxi e noleggio con conducente devono adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Le disposizioni non si applicano alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione;
- ✓ l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- ✓ in ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

VALUTATA:

- la possibilità di consentire, per la giornata del 25 aprile 2020, l'apertura di tutte le attività di vendita autorizzate dalle decisioni superiori nei restanti giorni settimanali e comunque nel rispetto delle disposizioni assunte da altre Autorità;
- la necessità di evidenziare che le disposizioni già in atto siano anche applicabili alle attività commerciali del locale mercato dei produttori agricoli e di quello settimanale;
- l'esigenza di regolamentare l'obbligo dell'igienizzazione degli strumenti e delle attrezzature di lavoro o per l'effettuazione della spesa (banchi vendita, carrelli, bilance ecc..) una o più volte al giorno;

RITENUTA altresì l'esigenza di confermare quant'altro contenuto nel richiamato provvedimento compresa l'efficacia temporale dello stesso;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'articolo 3 il quale prevede tra l'altro che *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1"*;

VISTO:

- l' articolo 32 della Costituzione della Repubblica;
- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 92 del 21 aprile 1998, s.o. n. 77/L)
- lo Statuto Comunale;

Con i poteri conferitigli dalla Legge;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, di modificare ed integrare parzialmente la propria ordinanza n. 44 del 07/04/2020 come segue:

- consentire per la giornata del 25 aprile 2020 l'apertura di tutte le attività di vendita permesse dalle decisioni superiori nei restanti giorni settimanali e comunque nel rispetto delle disposizioni assunte da altre Autorità;
- l'obbligo dell'igienizzazione degli strumenti e delle attrezzature di lavoro o per l'effettuazione della spesa (banchi vendita, carrelli, bilance ecc..) una o più volte al giorno.

EVIDENZIA

che le disposizioni già in atto e quelle ora stabilite siano anche applicabili alle attività commerciali del locale mercato settimanale e dei produttori agricoli.

CONFERMA INVECE

quant'altro contenuto nel richiamato provvedimento, non modificato con il presente atto, compresa l'efficacia temporale dello stesso;

La presente produce effetto dalla data di emissione e sino alla scadenza della richiamata O.S. 44-2020 (Staff), con possibilità, comunque, di modularne l'applicazione, in aumento ovvero in diminuzione, secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. Il tutto salvo eventuale revoca.

DISPONE

- di rendere noto il provvedimento a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, il sito web, i canali social ed ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto evidenziando che la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge;
- la trasmissione dell'atto al locale Comando Stazione Carabinieri;
- la notifica a mezzo PEC tramite il competente ufficio SUAP ai titolari delle attività commerciali, del mercato settimanale e di quello dei produttori agricoli dovrà essere effettuata;
- di far osservare la presente ordinanza, le cui violazioni sono sanzionate con le modalità previste nell' O.S. 44-2020 (Staff), tramite il Corpo di Polizia Municipale e quant'altri spetti tale compito.

INFORMA CHE

- contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - a) ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni;
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Dalla residenza Municipale - data dell'ordinanza.

IL SINDACO
Giancarlo CANEPA

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ex artt.20 e 21 D.Lgs n.82/2005*

MM/mm

OS 00-2020 PARZ.MODIFICA_OS_44-2020